

COMUNE DI MANZANO

Provincia di Udine

Via Natisone nr. 34

c.f. 00548040302

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI ALLIETAMENTO,
INTRATTENIMENTO SVOLTA PRESSO PUBBLICI ESERCIZI E
NORME PER IL CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO
ACUSTICO.**

INDICE

Art. 1 Oggetto e finalità

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Condizioni di esercizio

Art. 4 Orari e giornate di svolgimento dell'allietamento

Art. 5 Comunicazioni e autorizzazioni

Art. 6 Deroghe

Art. 7 Sanzioni

allegato : Modello domanda autorizzazione in deroga al rispetto dei limiti acustici

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le attività di allietamento svolte presso gli esercizi pubblici, circoli privati, agriturismi o altri luoghi aperti al pubblico, di seguito "locali pubblici", siti nel territorio comunale, per quanto disposto dall'art. 67 comma 1 lettera a) della Legge regionale nr. 29 del 5 dicembre 2005 e nel rispetto di quanto previsto in materia di inquinamento acustico ai sensi della Legge nr. 447 del 26.10.1995 , della Legge Regionale nr. 16 del 18.06.2007 e della deliberazione della Giunta regionale nr. 2870 del 17.12.2009.

Art 2

Definizioni

1. Per "allietamento" si intende **l'attività svolta** nei locali pubblici, alle condizioni e con l'osservanza di quanto disciplinato dal presente regolamento, e non sottoposta alla disciplina di cui agli articoli 68,69,80 del T.U.L.P.S. e del D.M. 19 agosto 1996 quale, a titolo esemplificativo l'attività svolta mediante l'utilizzo di apparecchi televisivi, anche abilitati a ricevere su reti decodificate partite di calcio o altri avvenimenti sportivi o spettacoli, ovvero con l'utilizzo di impianti radiofonici o stereofonici, juke-box, apparecchi per il karaoke, e le esecuzioni musicali dal vivo, con o senza l'ausilio di cantanti, qualora esercitate nei limiti ed alle condizioni previste dal successivo art. 3.

Art. 3

Condizioni di esercizio

1. L'allietamento è consentito qualora sia osservate le seguenti condizioni :
 - a) l'iniziativa non deve essere organizzata al fine di attirare clientela o pubblico in se', in quanto deve avere carattere di complementarietà e sussidiarietà rispetto all'attività principalmente autorizzata;
 - b) deve essere esercitata senza fine di lucro diretto, in modo cioe' tale da non indurre gli avventori a frequentare il locale con lo scopo esclusivo o prevalente di assistere all'allietamento;
 - c) non è consentita l'emissione, al fine della fruizione della clientela all'allietamento, di biglietti di ingresso, prenotazioni, tessere o simili;
 - d) il prezzo delle consumazioni e di ogni altro servizio non deve essere aumentato rispetto a quello ordinariamente praticato;
 - e) l'assetto ordinario dei locali non deve essere modificato, mediante interventi strutturali o allestimenti destinati al trattenimento, al fine di trasformare il pubblico esercizio in luogo di pubblico spettacolo;
 - f) nel pubblico esercizio, l'allietamento deve svolgersi solo nel luogo dove la clientela accede e sosta normalmente per la consumazione;
 - g) non devono essere allestite pedane, camerini, soppalchi, allestimenti scenici o altro;
 - h) non deve essere data, in alcun modo pubblicità esterna all'evento. E' consentita invece la pubblicità all'interno del locale;

- i) non è consentito il ballo, senza la prescritta autorizzazione resa ai sensi dell'art. 68 del TULPS;
- j) è vietato l'eccessivo affollamento del locale al fine di evitare intralcio al regolare flusso della clientela;
- k) dovranno essere corrisposti, se dovuti, i diritti alla S.I.A.E.

Art. 4

Orari e giornate di svolgimento dell'allietamento

1. Le attività di allietamento esercitate, alle condizioni di cui all'art. 3 e con modalità che **non superano i limiti di rumore** di cui alla Legge nr. 447/1995, sono consentite nei limiti orari di seguito riportati:

TABELLA A		
UBICAZIONE	TIPO ATTIVITA'	ORARIO
All'interno dei locali, con porte chiuse, in edificio residenziale o con presenza di unità abitative contigue	Allietamento musicale mediante diffusione anche amplificata, con uso di Tv, radiofonia, stereofonia e simili	23,00 nei giorni feriali 23,30 nei giorni prefestivi e festivi
All'esterno dei locali o con porte e finestre aperte in edificio residenziale o con presenza di unità abitative contigue	Allietamento musicale mediante diffusione anche amplificata, con uso di Tv, radiofonia, stereofonia e simili	a partire dalle ore 16,00 e fino alle ore 23,00 nei giorni feriali e festivi 23,30 nei giorni prefestivi
All'interno o all'esterno dei locali con porte chiuse o aperte in edificio isolato e lontano da altre residenze oltre i 200 ml. in linea d'aria	Allietamento musicale mediante diffusione anche amplificata, con uso di Tv, radiofonia, stereofonia e simili	Non oltre le ore 02,00

2. Le attività di allietamento esercitate alle condizioni di cui all'art. 3 **idonee a produrre valori di emissioni superiori ai limiti** di cui alla Legge nr. 447/1995, sono consentite nei limiti orari e giornalieri di seguito riportati:

TABELLA B				
UBICAZIONE	TIPO ATTIVITA'	LIMITE ORARIO	FREQUENZA MASSIMA	LIMITE MASSIMO GIORNI PER SITO
In zona residenziale con abitazioni interne all'edificio e/o adiacenti, all'interno del locale , con porte e finestre chiuse	Trattenimento o allietamento musicale, con apparecchi dotati di amplificazione, spettacoli, karaoke, esecuzioni musicali dal vivo, Dj, etc.	a partire dalle ore 16,00 e fino alle ore 23,00 nei giorni feriali 23,30 nei giorni prefestivi e festivi	1 giorno alla settimana	16 giorni all'anno
In zona residenziale	Trattenimento o	a partire dalle	1 giorno alle	8 giorni

con abitazioni adiacenti, all'esterno del locale , in area di pertinenza	allietamento musicale, con apparecchi dotati di amplificazione, spettacoli, karaoke, esecuzioni musicali dal vivo, Dj, etc.	ore 16,00 e fino alle ore 23,30 nei giorni prefestivi e festivi	settimana	all'anno
In edificio isolato o comunque lontano da altre abitazioni, all'esterno o all'interno del locale	Trattenimento o allietamento musicale, con apparecchi dotati di amplificazione, spettacoli, karaoke, esecuzioni musicali dal vivo, Dj, etc.+	23,00 nei giorni feriali 23,30 nei giorni prefestivi e festivi	2 giorni a settimana	16 giorni all'anno

Art. 5

Comunicazioni e autorizzazioni

1. Per l'attività di allietamento con utilizzo di apparecchi televisivi, anche abilitati a ricevere su reti decodificate partite di calcio o altri avvenimenti sportivi o spettacoli, o con l'utilizzo di impianti radiofonici o stereofonici e juke-box, esercitate nel rispetto dei limiti orari di cui alla tabella A) non è richiesta alcuna autorizzazione preventiva..

2. Qualora il titolare del "locale pubblico" intenda protrarre l'attività di allietamento identificata dall'art. 4 comma 1) **oltre i limiti orari previsti dalla tabella A)** deve presentare una richiesta di autorizzazione in deroga, allegando una **valutazione di impatto acustico** redatta da tecnico competente in acustica ambientale, eventualmente **semplificata** secondo le linee guida dell'ARPA F.V.G. del maggio 2008.

3. Il titolare del "locale pubblico" in cui si svolgono attività **idonee al superamento dei limiti di rumore** di cui alla Legge nr. 447/1995, deve presentare una richiesta di autorizzazione, corredata da planimetria in scala adeguata, dalla quale siano desumibili le sorgenti sonore, degli edifici e degli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità ed ogni altra utile informazione sul tipo e modalità dell'intrattenimento. Deve inoltre essere resa autocertificazione in cui si dichiara che l'attività è condotta nel rispetto dei limiti di cui alla tabella B)

5. Qualora l'attività, non rispetti i limiti indicati nella tabella B), **la domanda di autorizzazione in deroga ai limiti** di legge in materia di inquinamento acustico, deve essere redatta secondo quanto previsto dalla Linee Guida dell'ARPA F.V.G. del maggio 2008. In tal caso la richiesta di autorizzazione deve essere corredata da documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi dell'art. 2, commi 6 e 7 della legge 447/1995 contenente le seguenti informazioni:

- tutte le notizie utili a caratterizzare acusticamente le attività, le sorgenti sonore, le tecnologie utilizzate e gli orari di funzionamento previsti: il livello di potenza sonora oppure i livelli sonori a distanza nota con indicazione delle fonti utilizzate

- stima previsionale dei livelli sonori previsti in prossimità dei ricettori (civili abitazioni, scuole, ospedali etc.) e livelli sonori attesi per l'esposizione al pubblico.
- misure di mitigazione acustica adottate, o che si intendono adottare, al fine di ridurre l'emissione sonora

All'istanza vanno inoltre allegati:

- la classificazione urbanistica e la classificazione acustica (se presente)
- durata dell'attività oggetto della richiesta, giorni ed orari di esercizio, fasce di orario più rumorose, evidenziando l'uso contemporaneo di più strumentazioni.

6. La domanda di autorizzazione **in deroga ai limiti** redatta su apposito modello, dovrà prevenire al protocollo generale del Comune, almeno venti giorni prima del singolo evento ovvero dei programmati eventi, completa della documentazione tecnica richiesta.

7. Qualora il "locale pubblico" provveda ad insonorizzare il locale e un tecnico competente in acustica ambientale, ex art. 2 della Legge 447/1995 rilasci una certificazione corredata da idonea documentazione dalla quale risulti che l'immissione sonora, connessa all'attività di allietamento, rispetti i limiti previsti dalla normativa di settore all'interno delle unità abitative limitrofe o contigue al locale ed all'esterno dello stesso, l'attività di allietamento potrà avvenire in deroga alle disposizioni precedenti, per due giornate alla settimana e fino all'orario di chiusura del locale, comunque non oltre le ore 02,00. La certificazione dovrà prevedere le eventuali prescrizioni affinché non via sia il disturbo esterno quali ad esempio, nel rispetto delle altre normative, l'obbligo di una doppia porta di accesso ovvero che luci e finestre siano chiuse ed adeguatamente isolate.

8. Considerato che l'allietamento prolungato nell'orario notturno, potrebbe costituire fonte di disturbo, il Comune potrà imporre una riduzione dell'orario a seguito di reiterate istanze da parte di cittadini, sopralluoghi e rapporti comprovanti il disturbo alla quiete pubblica.

9. Qualora i locali siano oggetto di modifiche strutturali o comunque tali da far venir meno la validità dei certificati già presentati, dovrà essere inoltrata nuova domanda di autorizzazione e certificazione.

10. L'esercente dovrà osservare scrupolosamente tutte le disposizioni in materia di inquinamento acustico e dovrà adottare tutte le misure idonee e necessarie al fine di non compromettere il diritto al riposo evitando il disturbo alla quiete pubblica.

Art.6

Deroghe

1. In aggiunta alle giornate settimanali ammesse a scelta dell'esercente, sono concesse le seguenti deroghe :
 - 23, 24 , 25 , 26 e 31 dicembre

- 6 gennaio
- da giovedì grasso fino all'ultima giornata di Carnevale
- 14 febbraio San Valentino
- 8 marzo Festa della Donna
- 15 agosto ferragosto
- 31 ottobre Festa di Halloween ;

In tali giornate gli allietamenti potranno protrarsi fino alle ore 01,00, e nei locali insonorizzati, fino all'orario di chiusura dell'esercizio e comunque non oltre le ore 02,00

2. Eventuali ulteriori deroghe, rispetto a quanto previsto dall'art. 5, potranno essere decise dal Comune, in occasione di determinati avvenimenti, anche a seguito dei provvedimenti di deroga all'orario di chiusura dei locali.

Art. 7

Sanzioni

1. L'inosservanza delle disposizioni e prescrizioni impartite dagli uffici ai sensi del presente regolamento comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria da Euro 200,00 a Euro 600,00

2. L'utilizzo di apparecchiature, o l'esercizio dell'attività di allietamento con modalità difformi da quanto comunicato, ovvero autorizzato comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria da Euro 200,00 a Euro 600,00

3. Qualora l'attività di allietamento, sia esercitata in assenza di autorizzazione, quando prevista, si applica una sanzione pecuniaria da Euro 500,00 a Euro 1.000,00

4. Qualora nell'ambito di attività di controllo, venga accertato il superamento dei limiti sonori indicati nella documentazione tecnica di impatto acustico presentata, fatta salva la disciplina in materia di inquinamento acustico e disturbo alla quiete pubblica, la violazione comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria da Euro 250,00 a Euro 1.500,00. Qualora sia accertata la reiterazione in un anno solare della violazione di cui al presente comma, viene disposto l'obbligo di sospendere qualsiasi attività di allietamento fino alla presentazione di una nuova certificazione sul rispetto dei limiti.

5. Alle sanzioni previste dal presente regolamento si applica la normativa della legge regionale 17 gennaio 1984, nr. 1

6. Rimangono ferme, in ogni caso le sanzioni previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Al Comune di Manzano
Via Natisone nr. 34
33044 – MANZANO (UD)

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI

Il/La sottoscritto/a

Cognome		Nome	
nato a		Prov.	Il
Residente a		Via	
nr.	CAP	Prov.	C.F.
Telefono		e.mail	

In qualità di:

<input type="checkbox"/> Legale rappresentante della Società / Titolare / Presidente pro-tempore			
PARTITA IVA		C.F.	
Denominazione o ragione sociale			
Sede legale a		Via	
nr.	CAP	Prov.	Tel./fax
con esercizio della seguente attività:			
Via		nr.	
per l'attivazione della seguente attività di allietamento esercitata in forma temporanea			
<input type="checkbox"/> intrattenimento musicale con _____			
<input type="checkbox"/> karaoke con _____			
<input type="checkbox"/> musica dal vivo con _____			
<input type="checkbox"/> altro (specificare)			

CHIEDE

l'autorizzazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera h, della Legge 447/1995 **IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI**

E DICHIARA

1. di **rispettare le prescrizioni** (giorni, frequenza settimanale, orari per le emissioni sonore) di cui alle linee guida dell'ARPA F.V.G. recepite dal Regolamento comunale vigente.
2. di sostenere gli oneri derivanti dall'eventuale richiesta di parere all'ARPA da parte del Comune che autorizza sin d'ora a trasmettere all'Agenzia i propri dati personali ai fini dell'emissione della relativa fattura a proprio carico.
3. di sostenere gli oneri derivanti dal procedimento di verifica del rispetto dei limiti acustici in caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione in deroga

o nella legislazione vigente, e di autorizzare sin d'ora la trasmissione all'Agenzia dei propri dati personali ai fini dell'emissione della relativa fattura a proprio carico.

ALLEGA la seguente documentazione tecnica consistente in :

- a) planimetria in scala adeguata (1:2000 – 1:5000 preferibilmente su CTRN) dalla quale siano desumibili le posizioni, oltre che delle sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti (anche interni all'edificio stesso) utilizzati da persone o comunità.
- b) ogni altra informazione ritenuta utile

OVVERO CHIEDE

l'autorizzazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera h, della Legge 447/1995 **IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI (caso in cui non vengano rispettate le prescrizioni dettate nel regolamento comunale e nelle linee guida dell'ARPA)**

E DICHIARA

1. di sostenere gli oneri derivanti dall'eventuale richiesta di parere all'ARPA da parte del Comune che autorizza sin d'ora a trasmettere all'Agenzia i propri dati personali ai fini dell'emissione della relativa fattura a proprio carico.
2. di sostenere gli oneri derivanti dal procedimento di verifica del rispetto dei limiti acustici in caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione in deroga o nella legislazione vigente, e di autorizzare sin d'ora la trasmissione all'Agenzia dei propri dati personali ai fini dell'emissione della relativa fattura a proprio carico

ALLEGA la seguente documentazione tecnica, redatta da tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. , commi 6 e 7, della Legge 447/1995 e consistente in :

- a) planimetria in scala adeguata (1:2000 – 1:5000 preferibilmente su CTRN) dalla quale siano desumibili le posizioni, oltre che delle sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti (anche interni all'edificio stesso) utilizzati da persone o comunità
- b) tutte le notizie utili a caratterizzare acusticamente le attività, le sorgenti sonori, i macchinari, le tecnologie utilizzate e gli orari di funzionamento/esercizi previsti: livello di potenza sonora oppure livelli sonori a distanza nota con indicazione delle fonti utilizzate;
- c) stima previsionale dei livelli sonori previsti in prossimità dei ricettori (civili abitazioni, scuole etc.) e livelli sonori attesi per l'esposizione al pubblico;
- d) misure di mitigazione acustica adottate, o che si intendono adottare, al fine di ridurre l'emissione sonora

ALL'ISTANZA vanno altresì allegati:

- a) la classificazione urbanistica (PRGC) e acustica (ZONA e Classe) dell'area corredate da relativa legenda (se il Comune ha già adottato il piano di zonizzazione acustica)
- b) durata dell'attività oggetto della richiesta, giorni ed orari di esercizio, periodi della giornata presumibilmente più rumorosi, evidenziando la contemporaneità d'uso dei diversi macchinari

Data

Firma